



IL SINDACATO DEI CITTADINI

DECRETO LEGGE “FISCALE”

D.L. 119 del 23 ottobre 2018

Commento ed analisi a cura del Servizio Politiche Fiscali UIL

Il Dl 119/2018 prevede una serie di misure di condono fiscale definite come “pacificazione” che vanno da una riedizione più vantaggiosa della già nota rottamazione delle cartelle esattoriali, a procedure per definire in modo agevolato tutti gli atti posti in essere dall’Amministrazione fiscale nell’esercizio istituzionale di contrasto all’evasione fiscale (i processi verbali e gli accertamenti di ogni natura anche in attesa di giudizio da parte delle Commissioni tributarie) con una riduzione non solo di penali e di interessi, ma anche delle somme originariamente dovute all’erario.

In buona sostanza una svendita, un saldo fiscale. Un’azione di svilimento del lavoro svolto negli ultimi anni dall’Amministrazione fiscale e da quella giudiziaria.

Il “perdono”, o per meglio dire il condono, si estende anche alle dichiarazioni fiscali infedeli prodotte in passato, che possono essere integrate con una autodichiarazione del contribuente cui verrà riconosciuto un sconto dell’80% sulle imposte evase mentre sanzioni e interessi vengono completamente abbonati. Inoltre, è previsto l’annullamento di tutti i debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017.

In pratica si premia il reo a scapito di chi è sempre stato onesto e ligio a livello fiscale.

Un implicito incentivo all’evasione ottenuto con misure inique che, seppur in modo diversificato, finiscono per riconoscere un vantaggio a chi ha evaso il fisco, rappresentano una beffa per coloro che hanno adottato condotte fiscali corrette. La UIL è contraria alle molteplici misure di condono contenute in questo decreto, a partire da quelle sulle imposte e sui contributi previdenziali evasi.

Il DL interviene, inoltre, su adempimenti e procedure in materia di Iva, rispetto alle quali la UIL evidenzia la necessità che la semplificazione o per meglio dire la riduzione degli adempimenti non indebolisca ulteriormente l’efficacia del sistema dei controlli fiscali, il cui basso livello di deterrenza rappresenta una delle cause principali di alimento dell’evasione. Ciò è tanto più vero in un tributo, come l’Iva, maggiormente esposto all’evasione da parte di quei contribuenti cui la riduzione degli obblighi fiscali è diretta e soprattutto

considerando tutte le recenti “semplificazioni” che hanno portato, ad esempio, all’eliminazione degli studi di settore. La semplificazione fiscale è necessaria ma non può essere sinonimo di deregolamentazione, per la UIL quindi sono opportune le misure volte a semplificare il sistema fiscale, ma le innovazioni devono essere in grado di tutelare maggiormente i contribuenti ed aumentare i livelli di compliance senza minare l’attività di contrasto dell’evasione.

La UIL valuta positivamente il superamento del regime opzionale, da noi sempre criticato, previsto nel decreto legge in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. L’entrata in vigore dell’obbligatorietà della nuova procedura rappresenta una forte semplificazione per i contribuenti, che verranno liberati da vari altri adempimenti, e una ausilio importante per i controlli fiscali.

Dalla relazione tecnica si apprende che il Governo valuta di poter recuperare circa 6,88 miliardi di euro attraverso l’estensione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi ai commercianti al minuto. La UIL ritiene che tale somma debba essere automaticamente destinata alla riduzione della pressione fiscale per tutti i lavoratori dipendenti ed i pensionati sui quali grava pesantemente la tassazione proprio a causa di chi evade le imposte dovute.

Ma con le disposizioni finanziarie previste dal decreto, il “fondo per la riduzione della pressione fiscale” nel quale confluiranno le maggiori risorse recuperate (circa 16,73 miliardi di euro) verrà svuotato e i fondi distorti per essere utilizzati dal 2019 al 2028 per il “raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica”.

In pratica il Decreto Fiscale continua a farsi beffe dei cittadini onesti non utilizzando le somme recuperate per lo scopo previsto dalla legge, ovvero per la rimodulazione delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

L’azzeramento delle risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale contenuto nella nota di aggiornamento al Def 2018 da un lato e la destinazione alla sola copertura di bilancio delle future risorse che confluiranno a sia derivanti dal recupero dell’evasione che derivanti dal condono, di fatto determineranno che non si opererà nessuna riduzione dei carichi fiscali sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, mentre i redditi da lavoro indipendente degli evasori vengono condonati e per il futuro viene previsto un trattamento privilegiato, con l’imminente introduzione della flat tax al 15% fino a 65.000 per tutte le imposte (Irpef, Irap, Iva ecc.), a fronte di una aliquota minima del 23%(fino a 15.000 euro) e del 41% (per i redditi fino a 55.000 euro) per i redditi da lavoro dipendente e da pensione.

La UIL è fortemente contraria ad ogni misura, intervento o norma introdotta per attuare un condono fiscale, più o meno mascherato e riteniamo che il ricorso alla “procedura d’urgenza” del decreto legge non sia la più adeguata per lo svolgimento di un approfondito percorso parlamentare necessario quando si affronta una materia tanto complessa.

L’Italia è il Paese europeo con la maggiore evasione, ogni anno vengono sottratti all’erario oltre 111 miliardi di euro e varare un nuovo condono è un grande regalo agli evasori ed al contempo un insulto morale per i restanti due terzi degli italiani, dipendenti e pensionati, che pagano le tasse prima ancora di ricevere stipendio e pensione. La UIL ritiene doverosa una svolta politica per aggredire questo grave problema, che offende la nostra democrazia, rendendo più equo il nostro sistema fiscale .

Nelle democrazie dell’Occidente si accede ai diritti di cittadinanza facendo il proprio dovere con il fisco, i cittadini che non assolvono a questo dovere non devono poter essere riconnessi ad alcuni di questi diritti.

Per mettere in campo una concreta e determinata azione di lotta e contrasto la UIL propone di:

- Istituire una procura nazionale contro l’evasione, con un’agenzia dedicata esclusivamente all’accertamento;
- Estendere un meccanismo simile alla ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo implementando meccanismi che consentano il versamento diretto dell’iva con anticipi sulle altre imposte, come avviene con l’inversione contabile e per i “bonus ristrutturazione e mobili”;
- Ampliare il contrasto di interessi, attraverso l’introduzione di detrazioni per i servizi alle famiglie;
- Rendere tracciabili tutti i pagamenti, attraverso l’utilizzo della moneta elettronica e portando a 1000 euro il limite per i pagamenti in contanti;
- Trasmettere automaticamente la fattura elettronica e tutte le transazioni all’anagrafe tributaria tramite Sogei;
- Varare “una regola d’oro” la quale stabilisca che tutti i redditi dichiarati siano controllati almeno una volta ogni 5 anni;
- Incrociare tutte le banche dati della pubblica amministrazione centrale e territoriale;
- Revisionare il sistema sanzionatorio a partire da quello penale, al fine di rendere effettiva l’applicazione della pena anche grazie ad una ridefinizione delle soglie penalmente rilevanti;
- Prevedere l’interdizione all’accesso ai servizi sociali dalle misure assistenziali per gli evasori;

- Rendere pienamente operativa la sospensione del diritto di voto per i cittadini condannati per reati di evasione ed elusione fiscale.

Di seguito esaminiamo le principali misure contenute nel decreto legge in materia di condono e di semplificazione fiscale.

I CONDONI

Definizione agevolata dei debiti tributari consolidati ed affidati all'agente della riscossione

Il decreto legge introduce un'ulteriore rottamazione delle cartelle esattoriali sui debiti tributari dal 2010 al 2017 che possono essere estinti, senza sanzioni e interessi, con il solo pagamento delle imposte e condonando le sanzioni e gli interessi.

È prevista una rateizzazione dei pagamenti fino a cinque anni e la possibilità di utilizzare la compensazione per i versamenti dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Se si sceglie il pagamento rateale è previsto un interesse del 2% annuo ed è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA.

L'adesione alla rottamazione va comunicata entro il 30 aprile 2019 e vale anche per chi ha già optato per la rottamazione (e non è al momento in regola con le rate) e per la rottamazione bis. La rottamazione è prevista anche per le multe: non c'è lo stralcio ma la cancellazione delle sanzioni.

Possono avvalersi della definizione agevolata anche coloro che hanno aderito alle precedenti "rottamazioni" con pagamento tempestivo del *quantum* dovuto per la restante parte del debito. La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

L'annullamento dei debiti fino 1000 euro maturati dal 2000 al 2010

Il decreto legge prevede l'annullamento automatico dei debiti tributari fino all'importo di 1000 euro (comprensivo di capitale, interessi, sanzioni) affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

L'importo di 1000 euro è riferito ad ogni singolo carico e non come debito complessivo.

Le somme versate prima del 24 Ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle versate dalla data predetta sono imputate alle rate per altri debiti

eventualmente inclusi nella definizione agevolata, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate .
La perdita di gettito è stimata in - 524 milioni.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie con l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, liquidazioni, ecc.) possono essere chiuse attraverso con il pagamento:

- a) Della metà del valore della controversia (il solo importo del tributo al netto quindi degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate) in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- b) Di un quinto del valore della controversie, come sopra definito, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- c) del 15% del relativo valore se le controversie sono relative esclusivamente alla sanzioni non collegate al tributo in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate ;
- d) del 40% negli altri casi.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda .

Al riguardo si evidenzia che al 31 dicembre 2017 le controversie pendenti erano 417.635 per un valore complessivo di circa 50,4 miliardi di euro.

Il 63% di esse (pari a 265.525 unità), è in giacenza da meno di 2 anni, il 27,4% (pari a 114.415 unità) è in giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e solo il 9% (pari a 37.695 unità) è in giacenza da più di 5 anni.

Il gettito complessivamente atteso è stimato in 500 milioni di euro.

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto legge non impugnati e ancora impugnabili entro tale data, possono essere definiti con il solo pagamento delle imposte, venendo così condonate le sanzioni e gli interessi ed eventuali oneri accessori. Analoga procedura si applica per le somme contenute negli inviti al contraddittorio e per gli accertamenti con adesione. Condizione

per l'accesso alla definizione agevolata è che si tratti di atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.

Gli accertamenti con adesione possono essere perfezionati mediante il pagamento, entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto, decorrente dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), delle imposte, senza dover corrispondere le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, in unica soluzione ovvero con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*), che ha consentito ai soggetti che detengono attività e beni all'estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario versando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).

La maggiore imposta complessivamente accertata per gli atti predetti è pari a 8.2 miliardi di euro a fronte dei quali l'incasso previsto con la definizione agevolata è di 490 milioni di euro.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

I processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 possono essere definiti con modalità agevolata. Il contribuente può, infatti, presentare una dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero - IVAFE;
- imposta sul valore aggiunto - IVA.

È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

La disposizione, come chiarisce la relazione illustrativa, trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omissso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

Non sono applicate né le sanzioni collegate al tributo, né gli interessi.

La definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata del debito dilazionato, entro il 31 maggio 2019.

Il debito così dovuto è rateizzabile in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Nel caso di mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all'ordinaria attività di controllo; in tal caso, i termini per l'accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000) che dispone l'irretroattività delle norme tributarie).

La relazione tecnica stima in 15 miliardi di euro l'imposta definibile e con un indice di definizione del 4% la stima dei maggiori incassi è di 600 milioni.

Dichiarazione integrativa speciale

I contribuenti hanno la facoltà di correggere errori od omissioni e di integrare l'imponibile denunciato nelle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 in materia di:

- Irpef e relative addizionali,
- Ires,
- Irap;
- Iva,
- ritenute;
- contributi previdenziali;
- imposte sostitutive sui redditi.

L'integrazione è consentita nel limite di 100.000 euro e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni e altri oneri accessori:

- Un'aliquota pari al 20%, inferiore alle minori delle aliquote ordinarie IRPEF e IRES, con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute a titolo di sostituto di imposta) e ai contributi previdenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive, determinando in tal modo l'imposta sostitutiva ;
- L'aliquota media con riferimento all'IVA, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l'aliquota ordinaria, attualmente pari al 22%.

Per accedere ai benefici in questione i contribuenti devono:

- a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate a per uno o più periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per

l'accertamento ;

- b) provvedere al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019. Non è consentita la compensazione con eventuali crediti. Il versamento può essere ripartito anche in dieci rate semestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2019.

Se non si esegue in tutto o in parte e alle scadenze previste il versamento delle somme indicate, la dichiarazione integrativa speciale prodotta costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e una sanzione del 30% delle somme non versate.

La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e non può essere prodotta in caso di omesse dichiarazioni fiscali, anche solo per un anno, dal 2013 al 2016.

La procedura non è, inoltre, esperibile se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie.

Inoltre la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale è esclusa se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Viene stabilito che chiunque si avvale fraudolentemente della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e di (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero e cioè con reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Le entrate derivanti dalle dichiarazioni confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa

speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze.

Nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza viene data adeguata evidenza del predetto maggior gettito.

Si evidenzia al riguardo, come meglio vedremo in seguito, che le entrate derivanti da questa tipologia di condono non sono destinate alla riduzione delle deduzioni e delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente, come previsto dalla legge istitutiva del fondo in questione, ma per perseguire gli obiettivi della manovra di bilancio

Condono per le società e le associazioni sportive dilettantistiche

Il decreto legge prevede disposizioni specifiche per Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, che possono avvalersi :

- a) della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo, per singola imposta e per periodo d'imposta;
- b) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità:
 - definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista in esame, versando per intero l'imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate e al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
 - definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie con il versamento del:
 - 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
 - gli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva;
 - 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea

La definizione agevolata riguarda i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e di Iva riscossa all'importazione. La definizione segue le medesime regole previste per la nuova rottamazione delle cartelle di pagamento

Definizione agevolata delle imposte di consumo

È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquida da inalazione con il versamento del 5% dell'imposta dovuta e non versata e non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

Il minor gettito viene stimato in 177 milioni.

Fondo per la riduzione della pressione fiscale a copertura della manovra di bilancio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di bilancio pubblica viene disposto l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale dal 2019 al 2028 nella seguente misura:

- 2019 per 390 milioni;
- 2020 per 1.639 milioni;
- 2021 per 2.471 milioni;
- 2022 per 2.303 milioni;
- 2023 per 2.354 milioni;
- 2024 per 1.292 milioni;
- 2025 per 1.437 milioni;
- 2026 per 1.579 milioni;
- 2027 per 1.630 milioni;
- 2028 per 1.648 milioni.

Al riguardo si ricorda che al fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito con la legge n.147 del 27.12.2013 – Legge finanziaria 2014 – confluiscono le seguenti risorse:

- a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica;
- b) le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente destinate, “fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”, all'aumento delle detrazioni sui redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Si ricorda che il Documento di Economia e Finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale e la Nota di aggiornamento al Documento di

Economia e Finanza contiene una valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale da destinare al Fondo. Viene, inoltre, previsto che la legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa.

Al riguardo si evidenzia che nella Nota di aggiornamento al Def 2018, a differenza di quanto è avvenuto negli anni passati, non sono destinate al fondo le entrate riferite all'evasione fiscale recuperata.

LE SEMPLIFICAZIONI

Fatturazione elettronica

Per i primi sei mesi del 2019 non si applicano le sanzioni previste qualora venga emessa la fattura elettronica oltre il termine stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale). Viene inoltre prevista una riduzione al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni predette riduzioni si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Emissione delle fatture

Viene introdotta una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Si ricorda che attualmente viene la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, ovvero entro le ore 24 del giorno dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio.

Annotazione delle fatture emesse

La legislazione antecedente all'entrata in vigore del decreto legge prevede che l'annotazione nel registro delle fatture emesse deve avvenire nel caso di fatturazione immediata, entro 15 giorni dalla data di emissione della stessa; nel caso di fatturazione differita, entro la data di emissione, tuttavia con riferimento al mese di effettuazione. Il decreto in esame modifica i termini di annotazione

delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Il decreto legge introduce modifiche sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA finalizzate a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

In particolare, è resa obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per per i commercianti al minuto. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la normativa Iva riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, fa riferimento alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Viene introdotta una deroga in base alla quale con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, vengono individuate positivamente

zone dove le operazioni sopra elencate possono essere documentate con rilascio della ricevuta fiscale.

È, inoltre, prevista la possibilità per il Ministro delle Finanze di prevedere “specifici esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata”. Una previsione che suscita perplessità per la sua genericità in ordine al potere discrezionale del Governo di esonerare dall’obbligo fiscale categorie di contribuenti. Auspichiamo che dal dibattito parlamentare possano emergere indicazioni per meglio comprendere la specificità degli esoneri in questione.

Il totale del maggior gettito da recupero evasione stimato nella Relazione tecnica del decreto legge è il seguente:

- 2019: 336,5 milioni;
- 2020: 1.337,9 milioni;
- 2021: 1.823,3 milioni;
- 2022: 1.709,7 milioni;
- 2023: 1.679,5 milioni.

È previsto un contributo è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Il costo previsto è fissato 36,3 milioni di euro per l’anno 2019 e 195,5 milioni di euro per l’anno 2020.